

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

26.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

## INDICE

	PAG.
<b>Missioni:</b>	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (2479) . . . . .	3
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito (1123) . . . . .	3
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5
CERQUETTI ENEA . . . . .	5
STEGAGNINI BRUNO . . . . .	5

PAGINA BIANCA

**La seduta inizia alla 9,30.**

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Alberini, Astori, Balzamo e Rutelli sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (2479).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

Anche a nome del collega Baracetti, preannuncio alla Commissione la presentazione del seguente emendamento alla Tabella 1:

*Aggiungere alla lettera d) della tabella n. 1 il seguente periodo:*

« Il numero delle 13 promozioni del primo anno, in deroga all'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è raggiunto entro il 1° luglio 1986 ».

Tale emendamento, che va ad aggiungersi a quelli già preannunciati nel corso della precedente seduta, non comporta oneri di carattere finanziario in quanto tutti i tenenti colonnelli, compresi nella quota di ruolo per la formazione dei qua-

dri di avanzamento, già percepiscono il trattamento economico di colonnello in base a quanto disposto dalla legge n. 121 del 1981. In questo modo, si consente di coprire con maggiore rapidità i posti in organico.

A questo punto, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito (1123).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito ».

Svolgerò io stesso la relazione su questo disegno di legge in sostituzione del collega Astori, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna perché impegnato nei lavori del Consiglio altantico.

La disciplina dei corsi della Scuola di guerra dell'esercito è regolata dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, in base alla quale tutti i capitani in servizio permanente effettivo appartenenti ai ruoli delle armi di fanteria, artiglieria e genio debbono obbligatoriamente frequentare il corso di stato maggiore, mentre per i capitani dell'Arma dei carabinieri l'ammissione al predetto corso è subordinata alla domanda degli interessati ed al superamento di un apposito concorso.

La stessa legge del 1976 disciplina anche la frequenza al corso superiore di stato maggiore, sempre a domanda e previo superamento di concorso, da parte degli ufficiali che hanno frequentato lo stesso corso di stato maggiore.

Questa disciplina si è rivelata non rispondente alle esigenze dell'Arma dei carabinieri per due motivi: il primo è che essa prescinde dal fatto che l'Arma, mentre è la prima Arma dell'esercito, svolge anche compiti strettamente di polizia; il secondo è che in un momento delicato e difficile come l'attuale, con l'incremento di criminalità organizzata e mafiosa che tutti conosciamo, i carabinieri hanno bisogno di disporre di ufficiali addestrati in modo specifico per compiti che sono sempre stati di istituto, ma che oggi si appalesano in tutta la loro importanza e delicatezza.

Un altro inconveniente deriva dalla scarsa affluenza di ufficiali dei carabinieri al corso di stato maggiore, dovuta alla volontarietà, invece che alla obbligatorietà, della partecipazione al concorso. Questa volontarietà fa sì che vi sia una base di scelta dei migliori molto ristretta, in quanto è possibile scegliere solo tra coloro che hanno presentato la domanda.

Il disegno di legge oggi in discussione mira, quindi, ad istituire uno specifico corso di istituto riservato ai capitani dell'Arma dei carabinieri, sostitutivo del corso di stato maggiore e con frequenza obbligatoria. L'istituzione di tale corso non comporta alcun onere finanziario in quanto esso è sostitutivo degli attuali corsi di addestramento tecnico-professionali.

Veniamo ora alla seconda modifica apportata da questo disegno di legge. La legge n. 192 del 1976, allorché disciplina il corso superiore di stato maggiore, stabilisce che il numero massimo dei posti da mettere a concorso per la partecipazione a tale corso non può essere superiore a un sesto degli incarichi di stato maggiore previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore dall'articolo 12 della stessa legge. Questo in concreto comporta che siano ammessi al corso superiore soltanto 31 ufficiali, numero ritenuto dal Governo insufficiente per fronteggiare tutte le esigenze dei comandi e degli enti centrali e periferici.

C'è da evidenziare che la predetta aliquota di un sesto era stata stabilita nel presupposto che questi 31 ufficiali avreb-

bero ricoperto gli incarichi per un periodo di tempo medio di sei anni. Senonché, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, che, come ricorderete, ha anticipato la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli delle armi, di fatto quei sei anni si sono ridotti a quattro; di conseguenza si appalesa la necessità di aumentare il numero dei posti da mettere a concorso per il corso superiore di stato maggiore. Tale numero è fissato in 50 unità, pari a circa un quarto degli incarichi di stato maggiore previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore. Tale aumento comporterà oneri soltanto a partire dal 1986.

Passando ad un esame più analitico dell'articolato, vediamo che l'articolo 1 istituisce, come abbiamo detto con frequenza obbligatoria, un corso di istituto per i capitani dell'Arma dei carabinieri, valido ai fini della successiva eventuale ammissione al corso superiore di stato maggiore. A tale corso partecipano tutti i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il periodo di comando previsto ai fini dell'avanzamento. Sempre l'articolo 1 eleva a 50 il numero dei posti da mettere a concorso per il corso superiore di stato maggiore e, con normativa di minore rilievo, stabilisce la composizione della commissione per la valutazione dei titoli per gli aspiranti all'ammissione al corso superiore di stato maggiore.

Vi sono poi norme transitorie, previste dall'articolo 3, che regolamentano il periodo di passaggio dall'attuale situazione che prevede i corsi di Scuola di guerra dell'esercito alla nuova, in cui sarà istituito il nuovo corso.

Credo che si tratti di una legge molto semplice e molto opportuna, che merita il voto favorevole della Commissione. Ritengo, inoltre, che essa sia abbastanza organica, fatta salva la necessità di rivedere l'intera materia quando discuteremo della riforma delle scuole di guerra. A tale riguardo ricordo che vi sono alcune proposte di legge che mirano ad unificare le scuole di guerra delle varie forze armate; fino a quando questa riforma non giun-

gerà in porto, credo che questa miniriforma relativa alla sola Scuola di guerra dell'esercito, con particolare riguardo alla situazione dei capitani dell'Arma dei carabinieri, sia degna di considerazione e di valutazione positiva.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ENEA CERQUETTI. Lei ha accennato ad alcune proposte per la riforma delle scuole di guerra, ma a me non risulta che sia stata presentata alcuna proposta di legge o disegno di legge in materia.

PRESIDENTE. Se è così, ora non potrei dirlo con sicurezza, vuol dire che si tratta di un problema di cui si sta parlando tra parlamentari. Forse sarebbe il caso di rinviare l'esame degli articoli di questo disegno di legge e la presentazione di eventuali emendamenti per avere il tempo di approfondire meglio la materia.

BRUNO STEGAGNINI. Signor presidente, mi sembra che questo provvedimento nasca dalla necessità di contemperare le esigenze di formazione professionale degli ufficiali superiori dei carabinieri, che, come è noto a tutti i colleghi, svolgono attività professionale multiforme, non solo nell'attività operativa propria delle unità territoriali ma anche in quella delle unità mobili di addestramento, basti pensare a tutti i battaglioni scuola, a tutti i battaglioni allievi, a tutte le forme di

addestramento svolte nelle scuole e nei reparti.

C'è poi un altro aspetto fondamentale da considerare: l'Arma dei carabinieri è presente con unità organiche all'interno non solo dell'esercito, ma anche delle altre forze armate; direi che è l'unica organizzazione delle forze armate ad essere veramente interforze. E questa presenza nelle altre forze armate non è limitata soltanto all'attività di polizia militare di *routine*, ma è strettamente collegata con la complessa attività operativa che le altre forze armate svolgono nel loro specifico settore di competenza.

Sotto questo profilo mi sembra che il disegno di legge risponda alle esigenze di formazione degli ufficiali superiori nell'Arma dei carabinieri, per cui preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. In attesa del parere delle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---